

Roma, 8.7.2020

Ufficio: DOR/PF

Protocollo: 202000006382/AG

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Sorveglianza sanitaria eccezionale

Circolare n. 12371

SS 4.3 IFO SI

> AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO

CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Emergenza Covid-19: sorveglianza sanitaria eccezionale

Si fa seguito alle circolari federali nn. 12265 del 20.05.2020 e 12281 del 28.05.2020, per informare che sul sito dell'INAIL è stato pubblicato un comunicato relativo alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

In particolare, si ribadisce che l'art. 83 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati (quindi sia gli Ordini provinciali, che i farmacisti titolari di farmacie o parafarmacie) debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente (quindi anche per i farmacisti titolari di farmacie e parafarmacie che non hanno un medico competente), fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, è stata prevista la facoltà di richiedere la sorveglianza eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", disponibile <u>a decorrere dal 1º luglio 2020</u> e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Successivamente all'invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l'Inail ha stabilito in via provvisoria l'importo di \in 50,85.

Per l'accesso al servizio on line e per i moduli e modelli specifici si rimanda al link https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO (Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE (On. Dr. Andrea Mandelli)